

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente contesta che l'Intermediario non ha provveduto in ordine alla richiesta di riduzione della rata del finanziamento n.***412, richiesta in ragione della modifica delle sue condizioni reddituali. Costitutosi l'intermediario convenuto eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per il carattere costitutivo della domanda. Eccepisce nel merito: che in data 17.06.2021, il ricorrente ha sottoscritto la richiesta di prestito personale n. ***412 per un importo finanziato pari a euro 25.000,00 e che in data 19.08.2025 perveniva un bonifico di euro 5.000,00 ad estinzione anticipata parziale della pratica. L'intermediario afferma di aver proceduto al ricalcolo di un nuovo piano di rimborso con imputazione dell'importo in conto capitale. Tale opzione, ha comportato la riduzione della durata del rapporto, a fronte del medesimo importo mensile dovuto e di non aver accolto le successive richieste del ricorrente in quanto non sussistevano le condizioni tecniche per farlo. Nelle more del procedimento arbitrale, considerate le esigenze espresse e la particolarità della vicenda, è stata eseguita una regolarizzazione contabile a favore del Ricorrente, con lo spostamento delle quattro mensilità scadute a fine finanziamento e l'annullamento delle indennità di ritardo maturate. Con repliche del 28/02/2026 il ricorrente afferma di non aver chiesto alcun provvedimento di natura costitutiva ma esclusivamente l'accertamento del diritto alla rinegoziazione di un finanziamento ed in particolare alla riduzione della rata in funzione della modesta pensione che percepisce inferiore al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Con controrepliche del 13/03/2026 l'intermediario ribadisce quanto eccepito nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente chiede all'ABF l'accertamento del suo diritto ad ottenere una riduzione della rata di finanziamento, in quanto le sue condizioni reddituali si sono modificate a seguito della conclusione del rapporto di lavoro e della percezione della sola pensione.

L'Intermediario preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per il carattere costitutivo della domanda, che richiederebbe un provvedimento di natura costitutiva volto a modificare il rapporto giuridico corrente tra le parti, o, comunque, la condanna ad un *facere* infungibile. Si fa presente che, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sez. 1, par. 4, *"all'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà"*. In generale, i Collegi hanno convenuto che in ottica di *favor* per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualficata come di "mero" accertamento merito il ricorso, al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il *petitum* e la causa *petendi* siano sufficientemente determinati. In tal senso, è stata sottolineata l'opportunità di un approccio sostanziale pertanto vista la domanda formulata nel reclamo, nel ricorso e nelle repliche si ritiene che la domanda possa essere interpretata come volta a ottenere l'accertamento del diritto del cliente alla riduzione della rata.

Dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta che in data 17.06.2021 il ricorrente ha sottoscritto la richiesta di prestito personale n. ***412 per un importo finanziato pari a euro 25.000,00, che prevedeva un piano di rimborso predefinito articolato in 84 rate da euro 364,01 ciascuna. In data 19.08.2025, il cliente effettuava un pagamento di euro 5.000,00 ad estinzione anticipata parziale del prestito. A seguito di ciò, l'intermediario ha imputato a capitale tale pagamento, riducendo la durata del piano di ammortamento, ridotto a 70 mensilità, fermo restando l'importo della rata (all. B ctd). Il cliente, considerato che ora percepisce solo reddito da pensione ritiene di aver diritto alla riduzione dell'importo della rata. L'intermediario ha fatto presente di aver effettuato, nelle more del procedimento ABF, una regolarizzazione contabile a favore del ricorrente, spostando le quattro mensilità scadute a fine finanziamento e annullando le indennità di ritardo maturate (. estratto conto, all. D ctd). La controversia attiene quindi alla mancata rinegoziazione del rapporto nella forma della riduzione della rata. Si evidenzia che il ricorrente avanza domanda risarcitoria solo in sede di repliche rendendo la stessa inammissibile poiché avanzata per la prima volta con repliche, considerato che, ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF, Sezione VI, par. I: *"Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo"* e, in sede di repliche *"Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale"*.

Ciò posto, sulla base di quanto sopra evidenziato, si evidenzia che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali ritenere l'insussistenza di un generale diritto del beneficiario di un prestito ad ottenere la rinegoziazione del contratto stipulato con l'intermediario (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 1915/2022, Collegio di Napoli, decisione n. 583/2023, Collegio di Roma, decisione n. 22637/2018) e che è di ostacolo ad una pronuncia dell'Arbitro la circostanza per cui la revisione dei termini di un accordo contrattuale implicherebbe valutazioni attinenti al merito creditizio, rimesso alla discrezionalità dell'intermediario. Si rileva che nell'esercizio dell'attività creditizia la discrezionalità tecnica degli intermediari deve svolgersi all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza e buona fede, il che renderebbe sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività (*ex multis* Collegio di Bari, decisioni n. 354/2024 e 7963/2023). Nel caso di specie, risulta prodotto in atti il contratto di finanziamento, le cui condizioni generali non disciplinano i casi di sospensione dei pagamenti delle rate e/o rimodulazione delle stesse. Inoltre, come già sopra esposto, l'intermediario ha proceduto all'accodamento delle rate fin qui insolute e all'annullamento delle penali da ritardo, prevista dall'art. 18 del contratto.

Il Collegio pertanto per quanto sopra evidenziato e rilevato ritiene non meritevole di accoglimento la domanda proposta dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE